

Codice A1103A

D.D. 29 gennaio 2025, n. 70

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della normativa emergenziale in materia Covid - (Fasc. n. 99COV/2020, acc. 518/2025 - 507/2025).



ATTO DD 70/A1103A/2025

DEL 29/01/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della normativa emergenziale in materia Covid – (Fasc. n. 99COV/2020, acc. 518/2025 – 507/2025)

Visti gli atti trasmessi, con nota n. 0250652/2020 del 05.09.2020 dalla Guardia di Finanza –*omissis*, a carico della sig. *raomissisomissis* nata a *omissis* il *omissisomissis*, residente a *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. 88/ 2020 del 05.04.2020 elevato da agenti appartenenti al corpo sopracitato per i fatti avvenuti in *Viaomissisomissis*, nella medesima data, è stato accertato quanto segue

violazione dell'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto n. 22 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21.03.2020 relativo alla violazione dell'obbligo di permanere, “*nel caso di uscita con l'animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche*”, “*nelle immediate vicinanze della residenza o del domicilio in occasione dell'uscita, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio*”.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso invece che la stessa ha presentato, nei termini, uno scritto difensivo come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 con contestuale richiesta di audizione; audizione regolarmente tenutasi in data 1 ottobre 2024;

esaminate le argomentazioni esposte in queste sedi e considerate le stesse non aventi di per sé natura esimente in ordine alla responsabilità della violazione contestata tenuto conto che, all'epoca

dell'accertamento (in piena emergenza pandemica), vigeva innanzitutto il divieto generale di cui al punto 1 *“di ogni spostamento ... salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute”*, dettagliato poi dal Legislatore nei punti successivi quale quello di cui al citato punto 22 ove veniva specificato, in modo *tranchant*, l'obbligo di rimanere *nelle immediate vicinanze della propria residenza (o domicilio) nel caso di uscita con il proprio animale di compagnia*;

accertato in sede istruttoria che tra la residenza della sig.raomissised il luogo della contestazione intercorrono, nel punto più vicino, oltre 600 metri di distanza (con un percorso a piedi di 8 minuti secondo Google Maps); elementi questi che fanno decadere *ex se* ogni argomentazione sostenuta dall'interessato;

visto in particolare il punto 22 del Decreto del Presidente della Giunta regionale Piemonte n. 34 del 21.03.2020 come sanzionato dall'art. 4, comma 1 del D.L.19/2020;

visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore e dato altresì atto che la persona interessata, come da comunicazione del legale incaricato, *“non è riuscita a reperire la documentazione di cui si era discusso in sede di incontro”*;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

verificata in data 28.01.2025 l'assenza di elezione domicilio digitale presso INAD (Indice nazionale domicilia digitali per le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione);

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali nn. 1700/2024 e 1694/2024 sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
32068/2025	520/2025	Sanzione
39580/2025	507/2025	Spese di notifica

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro 500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

alla sunnominata sig.ra *omissis* **in qualità di trasgressore, per le motivazioni indicate in premessa**, di pagare la somma complessiva di **Euro 510,61** di cui Euro 500,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n.22

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti